I.C. "G. Galilei" – S. Giovanni Teatino
Prot. 0009394 del 05/07/2018
D-02 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"GALILEO GALILEI"
Via Venezia, 15 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
Telefoni:Presidenza 085/4465709 – *Segreteria/Fax* 085/4461242
Cod. fisc.: 80003380690 - Cod. mec.: CHIC811006 - Cod. univoco: UF4F54
Sito web: www.istitutocomprensivosgt.gov.it - E-mail: chic811006@istruzione.it - P. cert.: chic811006@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER LA GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", codice fiscale 80003380690, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Mirella Orlandi, nata a Chieti (CH) il 16/11/1958 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", via Venezia, 15 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) (di seguito denominato "*Istituto*")

E

Il Dott. Fabio Manuppella, nato a Ortona (CH) il 14/08/1984 e residente a Pescara in Via Lago di Bracciano n. 15 - CAP 65129, codice fiscale: MNPFBA84M14G141W, partita IVA: 02080970680

VISTI

- l'art. 40, c. 1, della L. 449 del 27/12/1997;
- l'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165 del 30/03/2001;
- gli artt. 32 – 33 - 40 del D.I. 44 del 01/02/2001;
- l'art. 2222 e seguenti del Codice Civile che disciplinano la prestazione d'opera;
- la delibera n. 7 del Consiglio d'istituto del 25/11/2015 con la quale è stato adottato il regolamento per la stipula dei contratti con esperti esterni;

PREMESSO

- che l'Istituto Scolastico ha necessità di manutenere e mantenere a norma il già esistente sito web della scuola;
- che, per la realizzazione delle attività richiamate nel precedente punto occorre avvalersi di un esperto esterno, in quanto è stato accertato che all'interno dell'Istituzione Scolastica non ci sono professionalità specifiche disponibili a prestare le particolari attività richieste;
- che, con Determinazione Dirigenziale prot. n. 9330 / D02 del 03/07/2018, è stata formalizzata la volontà di stipulare un contratto di prestazione d'opera intellettuale con l'esperto esterno /

lavoratore autonomo Dott. Fabio Manuppella per lo svolgimento delle attività previste nei successivi articoli del presente contratto;

- che il Dott. Fabio Manuppella, possiede le capacità professionali necessarie per portare a termine le attività richieste, come riscontrato dalla valutazione del curriculum vitae che il ridetto Dott. Fabio Manuppella ha fornito all'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei";

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse sopra esplicitate costituiscono parte integrante:

ART. 1 - TIPO DI RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di prestazione d'opera che dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il Dott. Fabio Manuppella, dopo aver preso visione ed analizzato il sito web http://www.istitutocomprensivosgt.gov.it/, si obbliga a svolgere in favore dell'*Istituto*, che accetta di riceverli, i servizi e le prestazioni di seguito elencati:

- conservare e potenziare gli standard nazionali e internazionali relativi all'accessibilità, già presenti;
- prevedere la possibilità di inserimento di elementi personalizzabili e interattivi;
- ottimizzare il sito per il web in modo da garantire tempi ridotti di caricamento;
- prevedere la possibilità di pubblicazione dei contenuti da parte di personale interno, all'uopo formato e autorizzato;
- mantenere il sito costantemente aggiornato tecnicamente;
- provvedere ad adeguare il sito alla normativa vigente di riferimento;
- assicurare al personale della scuola operante sul sito una formazione di almeno n. 3 ore;
- intervenire, telefonicamente e/o in modalità teleassistenza, per la soluzione di problematiche relative al sito, entro le 24 ore dalla richiesta di assistenza.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 06/07/2018 e termine al 05/07/2019.

ART. 4 - COMPENSO

L'Istituto si impegna a corrispondere al Dott. Fabio Manuppella, a fronte dell'attività svolta da quest'ultimo, il compenso lordo forfettario di € 800,00 onnicomprensivo di imposte, spese e, se dovuti, oneri fiscali e assistenziali.

Il compenso pattuito rientra, ai fini del trattamento fiscale, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1, del T.U.I.R. e ss.mm.ii, pertanto, all'atto della sua corresponsione, l'Istituto Scolastico effettuerà una ritenuta d'acconto IRFEF del 20%, se dovuta.

Le spettanze relative al presente contratto verranno corrisposte in un'unica soluzione, per mezzo di bonifico bancario o postale, alla scadenza del contratto e, comunque, entro 30 giorni dalla consegna della relativa fattura elettronica.
Le spese relative al bonifico bancario e, se dovuta, l'imposta di bollo, sono a carico del prestatore d'opera.

ART. 5 - MODALITA' DI ESCECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Dott. Fabio Manuppella eseguirà le prestazioni convenute nel presente contratto senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia.
Le prestazioni dovranno essere rese personalmente dal Dott. Fabio Manuppella che non potrà avvalersi di sostituti, salvo preventivo accordo con l'Istituto ai sensi dell'art. 1406 del codice civile.

ART. 6 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

Limitatamente al periodo di attività nell'Istituzione Scolastica, il Dott. Fabio Manuppella provvede, per proprio conto, alle coperture assicurative per la responsabilità civile e patrimoniale.
L'Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal prestatore d'opera a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività che ne costituisce l'oggetto non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obblighi prefissati.
In caso di giustificati motivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto.
In entrambe le ipotesi richiamate nel presente articolo:

- la comunicazione (di recesso o di risoluzione), dovrà essere notificata alla controparte tramite raccomandata A/R o tramite PEC, almeno trenta giorni prima della data di risoluzione del contratto;
- dovrà essere corrisposta al prestatore d'opera un compenso proporzionale al tempo per cui il contratto ha prodotto effetti.

ART. 9 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PRIVACY

Il Dott. Fabio Manuppella si impegna a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e in materia di riservatezza relativamente ai dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza.

ART. 10 – TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal prestatore d'opera o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o, in ogni caso, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme contenute nel Codice Civile.

ART. 12 - FORO COMPETENTE E SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Chieti. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte che vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Giovanni Teatino, 05/07/2018

IL PRESTATORE D'OPERA
Dott. Fabio Manuppella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella Orlandi